UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Novità del quadro RW, IVIE ed IVAFE

Novità e approfondimenti del quadro RW tra regole di compilazione, monitoraggio fiscale e titolare effettivo;

Dubbi applicativi: le criptovalute;

Marco Piazza

Milano, 19 luglio 2018

Inquadramento del Quadro RW nel contesto del TFUE

Quadro RW e scambio d'informazioni

- Il monitoraggio fiscale è destinato ad essere superato dall'evoluzione dei meccanismi di scambio d'informazione automatico a livello europeo e mondiale
- Lo scambio automatico delle informazioni sui rapporti intrattenuti dai clienti presso gli intermediari finanziari è operativo per quanto riguarda l'Europa e diversi paesi extraeuropei a partire dal 2017 per i dati 2016 e per altri Paesi lo sarà dal 2018 per il 2017.
- La compilazione del quadro RW, **a causa della sua sproporzionata onerosità**, deve quindi considerarsi violazione del principio di libera circolazione dei capitali, in quanto ostacola gli investimenti in Europa da parte di residenti in Italia.
- L'illegittimità potrebbe riguardare anche i capitali detenuti in Stati che forniscono un adeguato scambio d'informazioni, nonostante l'articolo 64 del TUFE faccia salve le norme introdotte fino al 31 dicembre 1993. Il monitoraggio fiscale è disciplinato da una legge del 1990 (n. 167 del 1990), ma le disposizioni attuative sono state emanate con un regolamento datato 23 dicembre 1993 (n. 598), pubblicato in GU il 4 marzo 1994. Inoltre la normativa è stata profondamente modificata negli anni, in senso restrittivo, soprattutto con la legge 97 del 2013.

- Lo scambio d'informazioni rende illegittimo anche il raddoppio dei termini di accertamento per le attività detenute in Paesi black list (articolo 12, Dl. 78 del 2009).

- IL raddoppio è previsto per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata individuati nei Dm. 4 settembre 1999 e 21 novembre 2001 senza tener conto delle limitazioni ivi previste. Il secondo decreto non è più in vigore perche la definizione di Paese a fiscalità privilegiata ai fini della CFC è contenuta nel generico articolo 167, comma 4 del Testo unico. **MA** l'articolo 1, comma 143 della legge 208 del 2015 stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come modificato dalla legge 208 citata.

- L'allungamento dei termini d'accertamento è consentito solo quando i fondi derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano siano occultati alle autorità tributarie ed esse non dispongano di alcun indizio in merito alla loro esistenza tale da consentire l'avvio di un'indagine (Corte di giustizia CE, sentenza 11 giugno 2009, causa C-155 e157/08; nonché sentenza 15 febbraio 2017, C-317/15 con riferimento ai Paesi extraue).

- È in ogni caso illegittimo che - come avviene in Italia - ai redditi occultati in Paesi europei sia applicata una sanzione percentualmente più alta di quella applicata ai redditi occultati nello Stato di residenza del contribuente (Corte di giustizia CE, sentenza causa C-155/08 e C-157/08, cit. e 25 febbraio 1988, causa C-299/86).

Fonti normative e di prassi

Fonti normative e di prassi

Quadro RW

- Articolo 4, commi 1 e 3, Dl. 167 del 1990
- *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013*
- Istruzioni al Quadro RW
- Circolare 38/E del 2013
- Circolare 10/E del 2013, risposte 13.1, 13.2 e 13.4
- Circolare 19/E del 2014, par. 9
- Circolare 21/E del 2014, par. 3
- Circolare 12/E del 2016, par 14.1 e 14.2
- Risoluzione 77/E del 2016.
- Interpello 956-39/2018. Valute virtuali

Fonti normative e di prassi

IVIE e IVAFE

- Articolo 19, commi 13 e ss. Dl. 201 del 2011
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 (cambio mensile)
- Circolare 28/E del 2012
- Istruzioni al Quadro RW
- Circolare 1/E del 2013, risposta 12.
- Circolare 12/E del 2013, Cap. V

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati

- Sono obbligati a compilare il quadro RW i seguenti soggetti **residenti in Italia**:
  - persone fisiche,
  - società semplici ed equiparate
  - e gli enti non commerciali, compresi i trust, ma esclusi gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del testo unico, gli organismi d'investimento del risparmio, i fondi pensione, e i fondi immobiliari.

Soggetti obbligati

- A determinate condizioni, non sono tenuti a compilare il quadro RW i dipendenti che lavorano all'estero per conto dello Stato, di amministrazioni pubbliche o organizzazioni internazionali cui aderisca l'Italia e i residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (cd. frontalieri).

- Il quadro RW va comunque compilato se è dovuta l'IVAFE o l'IVIE.

Soggetti obbligati

- L'obbligo riguarda:

1) i soggetti che, nel corso del periodo d'imposta, **quindi anche per un solo giorno,** detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

2) i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano **titolari effettivi** dell'investimento secondo una nozione desunta, estensivamente, dalla definizione contenta nella legge antiriciclaggio.

Particolari soggetti obbligati

- Devono essere indicate anche le attività detenute per **interposta persona**. Es: trust interposti (circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010); fiduciarie estere o altri soggetti esteri fittiziamente interposti (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).
- I **delegati** devono indicare l'intero ammontare delle attività detenute all'estero, ma solo in caso di delega al prelievo e non solo di operare sul conto. «*Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.*» (v. istruzioni al quadro RW; circolare 28/E del 2011, risposta 5.2, confermata da circolare 10/E del 2014, risposta 13.2; circolare 38/E del 2013; ma v. contra, **Cassazione n. 16404 del 2015**).

Investimenti all’estero e attività finanziarie estere

Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

- Oggetto della comunicazione nel quadro RW sono:

  - gli investimenti all'estero

  - e le attività estere di natura finanziaria

  suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia

Investimenti all'estero

- Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Es:
- gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà),
- gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato,
- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Esonero per gli immobili se non vi sono state variazioni

- Non vi è obbligo di indicazione nel quadro RW per gli immobili situati all'estero già dichiarati dal contribuente negli anni precedenti e per i quali nel corso del periodo d'imposta non siano intervenute variazioni fatti salvi i versamenti relativi dell'IVIE (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016).

- Pochi casi interessati:
  - titolari della sola nuda proprietà
  - titolari abitazioni principali, compresa la casa assegnata al coniuge separato o divorziato, ad eccezione degli immobili di lusso.
  - società semplici ed enti non commerciali

Attività estere di natura finanziaria

- Le **attività estere di natura finanziaria** sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Sono
  - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui: le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;

- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, **escluse quelle obbligatorie per legge;**
- attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempre che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;

- attività e investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere «titolare effettivo;
- titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso - quindi, anche nel corso del *vesting period* - qualora siano cedibili.

- Gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria vanno sempre indicati nel quadro RW, anche se detenuti in cassette di sicurezza e indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

- Nella colonna 18, deve essere indicato:
  - il codice 1 per i titoli per i quali si compila il quadro RL;
  - il codice 2 per i titoli per i quali si compila il quadro RM;
  - il codice 3 per i titoli per i quali si compila il quadro RT;
  - Il codice 4 per i titoli per i quali vi è compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT
  - Il codice 5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. in questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

- Anche i «diritti reali» (come ad esempio, l'usufrutto) su attività all'estero devono essere segnalati. Pertanto, gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell'atto di acquisto del diritto.

Compilazione del quadro RW

In generale

Il quadro RW (una riga)

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24 ☐

Titolo di possesso

Nella col. 1 si indicano i seguenti codici

1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)

Particolari tipi di detenzione

La colonna 2 deve essere compilata indicando:

- il **codice 1** se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente;
- oppure il **codice 2** se il contribuente risulta il titolare effettivo.

Se il contribuente non è delegato o titolare effettivo non andrebbe compilata. In questo caso, secondo le specifiche tecniche, diventa obbligatoria la compilazione del campo IVAFE. Tuttavia i programmi impongono che nella colonna 2 sia comunque indicato un numero.

Tipologia di investimento

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI 1	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE 8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA 14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI 2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ... 9	BENI IMMOBILI 15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO 10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) 16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ... 11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI 17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12	ALTRI BENI PATRIMONIALI 18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO 6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE 19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO 20

Deve essere usato per le **valute virtuali**, consente di non indicare il codice dello Stato estero

Secondo la **circolare 12/E del 2016** «dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario, l'individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima». **Forse in quest'ottica è stato introdotto il codice 20.** E' però necessario conservare un dettaglio con i dati determinati secondo la circolare 38/E del 2013.

I vincoli imposti dalle Specifiche tecniche

Il programma non calcola le imposte se non sono compilati i campi 10 e 12 (giorni e mesi di detenzione). Non dovrebbe calcolarle anche il campo 3 indica beni patrimoniali (cod. da 15 a 19)

Vale:
- (1)"delegato"
o
- (2) "titolare effettivo"

Campi 1 e da 3 a 7 presenti se presente un altro dato nel rigo. No campo 4 se campo 3 = 14

Non obbligatorio se è compilato il campo 2 e per i beni patrimoniali (da 15 a 19 in campo 3)

Non compilare in caso di nuda proprietà (codice 3 in campo 1)

Barrare se non è dovuta l'Ivafe o l'Ivie (se barrato, non si compilano i campi da 9 a 19)

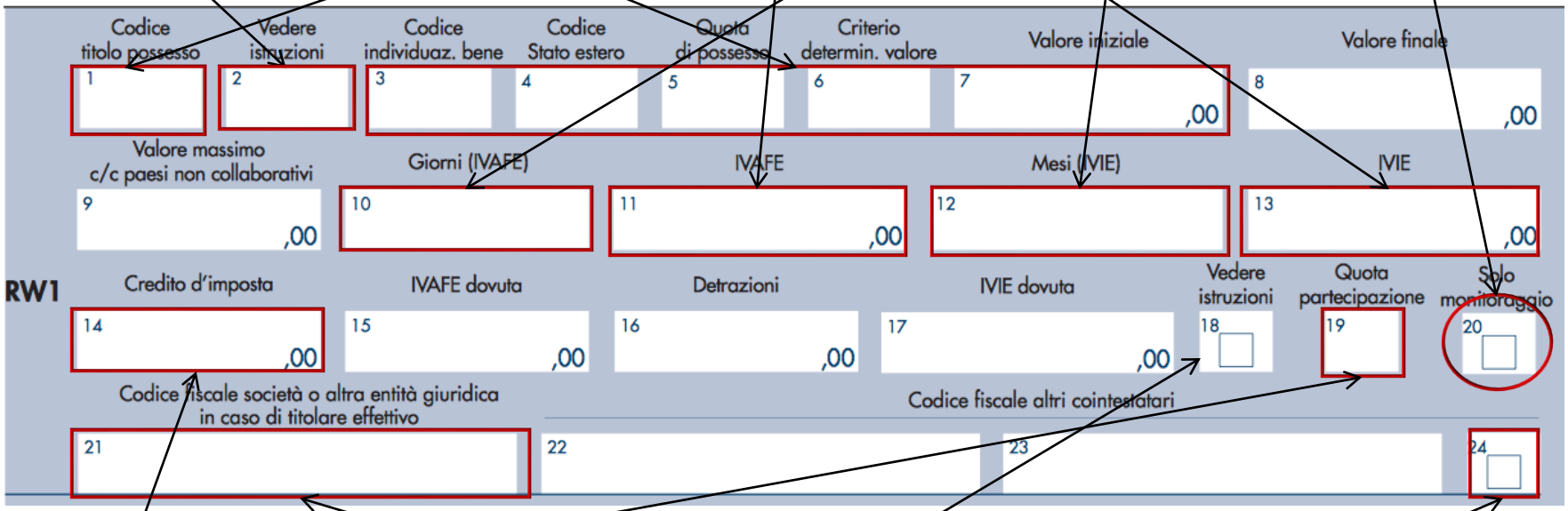

Inferiore a campo 1 o 13

Può essere presente solo se il campo RW001002 assume valore 2 (titolare effettivo)

1 se compilato quadro RL
2 se compilato quadro RM
3 se compilato quadro RT
4 se compilato più di un quadro
5 se infruttifere o percezione differita

Può essere presente solo se sono presenti entrambi i campi RW001022 e RW001023

Gli obblighi dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali e dei delegati: il possesso diretto delle attività all'estero

Titolo di possesso

- Nella **colonna 1** si indica il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1 proprietà; 2 usufrutto; 3 nuda proprietà; 4 altro (diritto reale, beneficiario di Trust, ecc).

Delegati e titolari effettivi

La **colonna 2** deve essere compilata indicando il **codice 1** se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente.

- Ciò accade di norma quando il soggetto ha una "procura generale" ad operare sul conto. Non qualora abbia una mera delega ad operare per conto dell'intestatario ("procura amministrativa"), come nel caso di amministratori di società (v. sopra).
- Il delegato deve compilare il quadro RW **per l'intero ammontare della consistenza** (circolare 38/E del 2013, pag. 8).

Tipologia di investimento

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI 1	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE 8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA 14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI 2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ... 9	BENI IMMOBILI 15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO 10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) 16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ... 11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI 17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12	ALTRI BENI PATRIMONIALI 18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO 6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE 19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO 20

Deve essere usato per le **valute virtuali**, consente di non indicare il codice dello Stato estero

Secondo la **circolare 12/E del 2016** «dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario, l'individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima». **Forse in quest'ottica è stato introdotto il codice 20.** E' però necessario conservare un dettaglio con i dati determinati secondo la circolare 38/E del 2013.

Quota di possesso

Nella **colonna 5** si indica la percentuale di possesso delle attività detenute all'estero;

- Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in **comunione** o **cointestate**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso (circolare 38/E del 2013, pag.8).
- La colonna 5 deve essere obbligatoriamente compilata, anche se il contribuente è **titolare effettivo** o **delegato** ad operare sul conto, senza esserne proprietario. Non è chiaro come si compili in questi casi.
  - Di norma il delegato indicherà nella colonna 5, 100% in quanto avrà il potere di disporre dell'intero rapporto, anche se intestato a più persone

- Problema: quota di partecipazione in una società estera non detenuta in comunione
  - Se si tratta di **partecipazione "rilevante" ai sensi della normativa antiriciclaggio** (v. oltre) nel **campo 2** si indicata il codice 2 (titolare effettivo); nel **campo 3**, 100%; nei campi 7 e 8 il valore della quota di partecipazione (non di tutto il capitale della società); nel **campo 10**, i giorni di possesso anche se è stato compilato il campo 2; nel **campo 19** la quota di partecipazione alla società e nel **campo 21** il suo codice fiscale.
  - Se si tratta di partecipazione **non "rilevante" ai sensi della normativa antiriciclaggio (v. oltre)**, non compilare il **campo 2** il **campo 19** e il **campo 21** e indicare: nel **campo 3**, 100%; nei **campi 7 e 8** il valore della quota di partecipazione (non di tutto il capitale della società) e nel **campo 10**, i giorni di possesso.

Valore iniziale e finale

- Per il **valore iniziale** e **finale** da indicare rispettivamente in **colonna 7 e 8** si utilizzano i criteri – da specificare in **colonna 6** - validi ai fini dell'IVIE e l'IVAFE:

1. valore di mercato;
2. valore nominale;
3. valore di rimborso;
4. costo d'acquisto;
5. valore catastale;
6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

Valore degli immobili

- Se sono stati acquistati **a titolo oneroso**: costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile;

- Se sono stati acquisiti per per **successione o donazione:** il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

- per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il **valore è quello catastale** o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

- Problema: applicazione del metodo catastale.
  - La circolare 28/E del 2012 individua le imposte europee corrispondenti all'IMU la cui base imponibile va assunta come base imponibile IVFA. La circolare precisa che se localmente è individuato un reddito medio ordinario, ma non un valore catastale oppure esistono dei moltiplicatori per trasformare il reddito medio ordinario in valore catastale si usano tali criteri; altrimenti è possibile utilizzare in alternativa al costo d'acquisto, o in mancanza il valore di mercato, il reddito medio ordinario moltiplicato per i moltiplicatori IMU corrispondenti. **Il metodo catastale con utilizzo dei moltiplicatori IMU corrispondenti, quindi non è utilizzato obbligatoriamente, ma solo se conviene rispetto al costo, se esistente, o al valore di mercato, in assenza del costo.**

Problema: l'usufrutto

- L'usufruttuario deve indicare il costo dell'usufrutto risultante dall'atto d'acquisto. Se non vi è un atto d'acquisto dell'usufrutto in quanto ad esempio l'usufrutto nasce in occasione della donazione della nuda proprietà, si deve ritenere che sia possibile calcolare il valore dell'usufrutto desumendo dall'originario atto d'acquisto dell'immobile il costo d'acquisto e applicando le regole locali per determinare la parte di questo costo imputabile all'usufrutto. In Francia, ad esempio, il codice generale delle imposte (art. 669) contiene un'apposita tabella in funzione dell'età dell'usufruttuario . Si ritiene che si debba fare riferimento all'età dell'usufruttuario alla data di cessione della nuda proprietà e non quella al termine di ciascun periodo d'imposta. Ciò in quanto l'obiettivo e determinare il "costo" dell'usufrutto e non il suo valore di mercato (v. per analogia la risoluzione 142/E del 2010, in tema di modulo RW).
- Se invece l'usufrutto è stato ricevuto in successione o in donazione la circolare 28/E specifica genericamente che « il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato.

Problema: l'usufrutto

- La circolare non spiega come si calcoli il valore **dell'usufrutto nel caso in cui il contribuente abbia optato per la tassazione in base al valore locativo catastale moltiplicato per i coefficienti IMU**. Si deve ritenere che al valore complessivo dell'immobile debbano essere applicati i coefficienti di calcolo dell'usufrutto valevoli all'estero in funzione dell'età dell'usufruttuario al termine del periodo d'imposta. Il metodo catastale infatti non è assimilabile ad un criterio di costo, bensì ad una approssimazione del "valore di mercato", che è un valore corrente.

Valore delle altre attività patrimoniali

- per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

Valore delle attività finanziarie

- per le attività finanziarie il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
- Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, deve essere utilizzato è il cosiddetto "L.I.F.O." e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

L'impostazione del quadro impone, per poter mettere sulla stessa riga i valori iniziali (dati dal valore delle esistenze all'inizio dell'anno e dagli acquisti e sottoscrizioni), i valori finali (esistenze a fine anno, vendite e rimborsi) e i giorni di possesso è necessario, applicando il criterio LIFO, effettuare conteggi inutilmente complessi.

- Secondo le istruzioni, l'importo da indicare per le attività finanziarie deve essere prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

- Viene, quindi, consentito di indicare per i dossier titoli detenuti presso intermediari esteri il valore che risulta dal rendiconto predisposto dall'intermediario, come del resto già avviene nella pratica. È possibile che il chiarimento abbia l'effetto di derogare al principio generale secondo cui il valore di mercato si applica solo ai titoli negoziati in mercati regolamentati. Accade spesso, infatti, che gli intermediari esteri determinino un valore corrente alla data di rendicontazione anche per i titoli non quotati (specie quelli in default), utilizzando i dati forniti dai provider specializzati.

Possibili semplificazioni

La circolare 12/E del 2016 ha incidentalmente affermato: «*Resta fermo che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario, l'individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima*». Forse in quest'ottica nei codici della tipologia di attività **è stato introdotto il codice 20.**

E' però necessario conservare un dettagli contenente i dati determinati secondo le regole di cui alla circolare 38/E del 2013.

Casi particolari

- **PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

Il contribuente che abbia una **partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio** **in una società estera** deve distinguere a secondo che la società estera sia o meno localizzata in un Paese «**collaborativo**».

Sono **Paesi collaborativi** quelli inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996 oltre a Panama dal 1° giungo 2017 (entrata in vigore della TIEA) , con effetto dai tre anni precedenti e Barbados dal 1° gennaio 2018 (efficacia della TIEA).

- Se la **partecipazione rilevante** è detenuta in una società localizzata in un **Paese collaborativo** si deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta**, la percentuale di partecipazione (colonna 19)** , nonché il codice fiscale o identificativo della società estera (**colonna 21**).

- Se è detenuta in un **Paese non collaborativo** occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, *nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa*. (approccio *look trough*). Il criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata in Paesi non collaborativi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

- In concreto ciò non è possibile perché se il contribuente detiene direttamente la NWL, non indicandola nel quadro RW non pagherebbe l'Ivafe sul valore della partecipazione nella NWL. Non possono quindi che essere compilate più righe: per la partecipazione al fine di calcolare l'IVAFE e per gli investimenti detenuti dalla partecipata per soddisfare l'approccio *look through*.

- L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste **esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero** e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero salvo qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

Conti correnti e depositi bancari

- Le istruzioni, precisano che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a **15.000 euro** restando fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.
- L'IVAFE per i conti correnti e libretti di risparmio è dovuta sempre che il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a 5.000 euro.
- Il valore medio complessivo va calcolato prendendo in considerazione tutti conti detenuti presso lo stesso intermediario, la percentuale di possesso, i giorni di detenzione. Nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo superi i 5.000 euro (ad esempio, in presenza di due conti, risulti pari ad euro 6.000) andrà compilata una riga per ogni conto indicando, in colonna 8 di ciascun rigo, la giacenza media complessiva (nell'esempio, in entrambe, le righe si indicherà 6.000 euro).

- L'ammontare dell'IVAFE indicata **nella colonna 15** sarà rapportata alla percentuale di possesso e dei giorni di detenzione.
- Il calcolo del valore medio non risulta, tuttavia, sempre agevole. Il valore medio, dovrebbe, infatti essere calcolato sommando la giacenza giornaliera di ciascun conto e dividendo il totale per il numero di giorni di durata del rapporto, nel corso dell'anno. Nella pratica, è probabile che il contribuente indicherà nel campo 8 un numero di poco superiore a 5.000.

- **Cambi applicabili (ris. 77/E del 2016)**
  - Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato, secondo i casi, usando il cambio medio del mese d'acquisto acquisto o quello medio del mese di determinazione del valore di mercato delle attività (di norma 31 dicembre di ciascun anno). Più precisamente:
  - - nel caso in cui nel quadro RW si debba indicare il costo di acquisto (come avviene di norma per gli immobili) si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare di anno in anno il valore indicato nella dichiarazione;
  - - nel caso in cui nel quadro RW di debba utilizzare il valore di mercato al termine dell'anno o del periodo di detenzione (come avviene di norma per le attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade il termine o periodo. Solo in tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Gli obblighi dei “titolari effettivi”

Titolo di possesso

- Nella **colonna 1** si indica il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1 proprietà; 2 usufrutto; 3 nuda proprietà; 4 altro (diritto reale, beneficiario di Trust, ecc).
  - Dalle specifiche tecniche si capisce che la colonna 1 deve essere compilata anche nel caso in cui il contribuente non possieda direttamente le attività gli investimenti esteri, ma ne sia solamente **titolare effettivo.** Non si può, infatti, compilare una riga senza che va compilata la colonna 1.

- Poiché essere "titolare effettivo" non significa avere il possesso diretto e, tanto meno, essere il beneficiario effettivo del reddito (come viene esplicitamente confermato Commentario al Modello di Convenzione OCSE versione 2014) nessuno dei codici da 1 a 3 previsti dalle istruzioni appare calzante nel caso in cui il quadro RW sia compilato dal titolare effettivo non possessore diretto.
- Si può utilizzare il codice corrispondente al titolo di detenzione del soggetto intermedio da parte del contribuente oppure il codice corrispondente al titolo di detenzione delle attività dichiarate, da parte del soggetto intermedio, oppure il codice 4, da considerare come residuale. *Quest'ultima sembra la soluzione migliore*.

Tipologia di detenzione

La colonna 2 deve essere compilata indicando il **codice 2** se il contribuente risulta il titolare effettivo.

Nozione di "titolare effettivo"

- In base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013 la nozione di "titolare effettivo" prende spunto dalla normativa antiriciclaggio con la particolarità che:
  - nel calcolo della percentuale di possesso o di controllo si computano anche le posizioni dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5 del Testo unico;
  - si tiene conto, nel caso di possesso o controllo indiretto, dell'eventuale effetto demoltiplicativo;
  - lo status di "titolare effettivo" è riferibile anche ai soggetti tenuti al quadro RW diversi dalle persone fisiche e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

- Il Provvedimento del 18 dicembre 2013, non più modificato, riprende testualmente la definizione di "titolare effettivo" contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. u), e nell'articolo 2 dell'allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007, vigente all'epoca della sua emanazione.
- Tuttavia il D.lgs. n. 90/2017, recependo la IV Direttiva UE antiriciclaggio e modificando il D.lgs. n. 231/2007, ha stabilito nuovi criteri per l'identificazione del "titolare effettivo".
- Il nuovo art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. n. 231/2007 sostituisce il concetto di titolare effettivo ai fini della legge antiriciclaggio, definendolo in modo estremamente generico e quindi ampio: la persona o le persone diverse dal cliente del soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

- Il concetto è poi declinato nell'articolo 20 del decreto legislativo il quale precisa, sempre ai fini della disciplina antiriciclaggio, che in caso di soggetti che non siano persone fisiche il titolare effettivo, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Gli indicatori utili per l'individuazione in concreto della titolarità effettiva sono definiti nell'articolo 20, commi 2 e seguenti e, indirettamente, nell'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo
- Coerentemente l'articolo 4, comma 1 del Dl. 167 del 1990 è stato aggiornato in modo da richiamare la nozione di titolare effettivo contenuta nel D. Lgs. n. 90/2017. Così anche le istruzioni al quadro RW di quest'anno richiamano, quindi, non solo l'articolo 1, comma 2, lettera pp), ma anche l'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Non è però stato modificato il provvedimento

Titolare effettivo di società di capitali

In base all'articolo 20 del D. Lgs. 231 del 2007, nel caso delle **società di capitali**:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il trami-te di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non con-senta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. ↶

Titolare effettivo di altre entità

- L'articolo 22, comma 5 del nuovo D.lgs. n. 231/2007 fornisce un elenco molto ampio di soggetti che possono essere "titolari effettivi" di un trust (o entità similari) Si tratta:
- dei fondatori (disponenti nei trust)
- dei fiduciari (ad esempio i membri del consiglio di fon-dazione o il trustee)
- del guardiano (il protector, nei trust)
- dei beneficiari o classi di beneficiari
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ulti-ma istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
- Come si può notare, questa definizione si differenzia dalla precedente per l'eliminazione di qualsiasi soglia quantitativa riguardo alla percentuale di patrimonio riferibile al titolare effettivo.

Titolare effettivo di altre entità

- La circolare 38/E del 2013 (che dovrebbe essere ancora valida) chiarisce opportunamente che nel caso in cui i beneficiari del trust non siano ancora determinati, non possono essere considerati "titolari effettivi" ai fini del quadro RW dato che la dizione "**categoria di persone**" non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio. Quindi il quadro RW deve essere compilato dal trust, ricorrendone i presupposti, cioè se il trust è residente e detiene attività all'estero.

Detenzione indiretta mediante partecipazione rilevante

- L'approccio look through deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio (v. provvedimento 18 dicembre 2013, circolare 38/E del 2013, circolare 10/E 2014, par. 13.1; "Il Sole 24 Ore" del 31 gennaio 2014; Callistri, atti convegno Assofiduciaria del 26 febbraio 2014)

- Pertanto se un gruppo societario è integralmente detenuto attraverso una società italiana o una società WL l'approccio look through non opera.

Da "Il Sole 24 Ore" del 31 gennaio 2014, pag.12.

- La risposta 13.1 al Telefisco 2014 – trasfusa nella circolare 10/E del 2014 - precisa che « per le attività estere affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall'art. 4, comma 3, del Dl n. 167/90 (…)».
- La circolare 38/E del 2013, ribadita dalla circolare 10/E del 2014, risposta 13.1, prevede che vi sia esonero dal quadro RW anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell'entità giuridica, **per il cui tramite ricopre detto status**, sia amministrata o gestita da intermediari residenti con le modalità sopra specificate , (Callistri, *Monitoraggio dei contribuenti e sostituzione degli intermediari in Fisco Oggi del 17 marzo 2014)*.

Da "Il Sole 24 Ore" del 31 gennaio 2014, pag.12.

Detenzione indiretta mediante fondazione o trust

- **Concetto di «titolare effettivo» di trust e fondazioni**
- L'articolo 22, comma 5 del nuovo D.lgs. n. 231/2007 fornisce un elenco molto ampio di soggetti che possono essere "titolari effettivi" di un trust. Si tratta:
  - dei fondatori (disponenti nei trust)
  - dei fiduciari (ad esempio i membri del consiglio di fon-dazione o il trustee)
  - del guardiano (il protector, nei trust)
  - dei beneficiari o classi di beneficiari
  - di qualunque altra persona fisica che esercita, in ulti-ma istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Come si può notare, questa definizione si differenzia dalla precedente per l'eliminazione di qualsiasi soglia quantitativa riguardo alla percentuale di patrimonio riferibile al titolare effettivo.

Detenzione indiretta mediante fondazione o trust

- **Concetto di «titolare effettivo» di trust e fondazioni. Problemi pratici.**
- Mentre il fondatore (inteso come il disponente), i *trustee*, i beneficiari e il guardiano sono facilmente riconoscibili, le "altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust" o che esercitano "in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi" non risultano facilmente identificabili, considerato che il controllo di un trust è un concetto indefinito, per non dire della "proprietà indiretta di un fondo in trust".
- Più persone saranno a dichiarare le stesse attività, con ostacolo all'accertamento.
- Non è poi chiaro quale quota di partecipazione all'entità debba essere indicata da ciascun titolare effettivo. Si può, forse ipotizzare che i disponenti indichino una quota proporzionale all'apporto in trust, il *protector* indichi il 100% in quanto ha un controllo indiretto dell'intero patrimonio, i beneficiari, indichino le quote di capitale spettanti in base all'atto istitutivo.

Detenzione indiretta mediante fondazione o trust

- il provvedimento 18 dicembre 2013 stabilisce che:
- **Con riferimento ai trust residenti**
  - i trust **opachi residenti in Italia**, non fittiziamente interposti sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.
  - I trust **trasparenti residenti in Italia** sono tenuti agli obblighi di monitoraggio delle attività estere sempreché siano enti non commerciali se i beneficiari non rivestono la qualifica di "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio; se solo alcuni dei beneficiari rivestono al qualifica di titolari effettivi sono tenuti d indicare il valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi". In questo caso qualora il beneficiario individuato sia il "titolare effettivo" delle attività estere detenute dal trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile. Se sussistono titolari effettivi residenti dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Detenzione indiretta mediante fondazione o trust

- Il provvedimento non fornisce una definizione del concetto di "**trust trasparente**" ai fini del quadro RW, nozione, peraltro, non presente in alcuna norma di legge.
- Incidentalmente la circolare 38/E afferma che i «trust trasparenti» sono quelli in cui il **reddito** o il **patrimonio** (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione degli stessi.
- Quindi non dovrebbe essere trasparente (ai fini del monitoraggio) un trust in cui il *trustee* ha la discrezionalità di stabilire la destinazione del reddito o del patrimonio.

Detenzione indiretta mediante fondazione o trust

- il provvedimento 18 dicembre 2013 stabilisce che:
- **Con riferimento ai trust non residenti**
  - Con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio.
  - Il beneficiario di un trust estero che non è "titolare effettivo" deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile cumulate [VISTA LA NUOVA DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO CHE NON HA PIU' SOGLIE QUANTITATIVE QUESTO CASO NON DOVREBBE PIU' ESISTERE].
- Per permettere ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il *trustee* è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

Regime sanzionatorio

Articolo 5, comma 2, Dl. 167 del 1990

*«La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la **sanzione** amministrativa pecuniaria **dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati**. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (…) e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (…) è punita con la **sanzione** amministrativa pecuniaria **dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati**. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»*

Articolo 5, comma 2, Dl. 167 del 1990

- Come si applicano le sanzioni quando lo stesso titolo è stato comprato e venduto più volte nel corso dell'anno.
  - La circolare 12/E del 2016 ha precisato che la sanzione dovrà essere determinata applicando la percentuale di cui all'art. 5 DL 167/90 al valore al termine di ciascun periodo di detenzione, ponderato per i giorni di possesso. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di detenzione determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale.
  - Resta il problema dei conti correnti dato che nella colonna 8 si indicata il valore medio di tutti i conti correnti per ogni conto corrente e nella colonna 10 i giorni di possesso di ogni conto corrente. Pertanto se i conti correnti sono più di uno e sono tutti detenuti per l'intero anno la sanzione corretta risulta moltiplicata per il numero dei conti correnti.

- Come si applicano le sanzioni in caso di violazione commessa dal titolare effettivo? Le attività si considerano detenute nel Paese in cui ha sede la società o l'entità giuridica a cui si applica l'approccio look trough oppure nel Paese in cui tale società o entità detiene le attività?
  - Le attività detenute attraverso interposti si considerano localizzate nel Paese in cui è localizzato in soggetto interposto (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002). Si ritiene che il criterio debba valere anche per quelle di cui si sia titolare effettivo indiretto.

- Come si applicano le sanzioni se il conto è cointestato o ci sono soggetti delegati.
  - Per l'Amministrazione finanziaria la sanzione si applica per intero ad ogni comunista o delegato. Contra la giurisprudenza di merito (CTP Venezia n. 833/1/2015 e CTP Milano n. 594/32/2015), nonostante la possibilità di frazionare la sanzione fra i diversi interessati sia stata prevista solo per la VD dall'articolo 5 *quinquies*, comma 9 della legge 186 del 2014.